







AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA
Piazzale Farini n.21 – 48100 Ravenna

PG 116313 del 1/12/2009

ENTRATA IN VIGORE DEL TITOLO IV DELLA LEGGE REGIONALE 19/2008 “NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”

Vista la recentissima approvazione della L.R. 23/09 in vigore dal 1/12/09, riguardante tra l'altro alcune norme transitorie in merito alla Legge Regionale n. 19/08 a seguito delle quali viene posticipata la piena operatività di alcune disposizioni della succitata legge, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni.

Preliminarmente si precisa che viene confermata l'immediata applicazione del regime autorizzatorio per gli interventi di cui all'art. 11 comma 2, che di seguito si elencano:

- a) **gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'[articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#) ** ;
- b) **i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;**
- c) **gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'[articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248](#)  (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dall'[articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31](#) ** ;
- d) **le sopraelevazioni degli edifici di cui all'[articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#) ** .

Per tali interventi sarà pertanto necessaria la preventiva autorizzazione. Per quanto concerne gli interventi soggetti a DIA, le norme di RUE prevedono che questa possa essere presentata solo in presenza di tutte le autorizzazioni prescritte ai sensi di legge, quindi sarà necessario acquisire tale autorizzazione sismica prima della presentazione della DIA stessa.

Nel caso di permesso di costruire invece, non è indispensabile che l'autorizzazione venga prodotta o richiesta contestualmente alla presentazione dell'istanza di permesso essendo sufficiente che ne risulti il rilascio prima dell'inizio dei lavori. Lo stesso dicasi per il deposito del progetto esecutivo là ove previsto. Si ricorda infatti che il RUE consente la facoltà di effettuare il suddetto deposito congiuntamente alla comunicazione di inizio lavori.

Si ricorda che la Legge Regionale 19/08 all'art.10 comma 3 lettera b ultimo periodo, aveva previsto per chi si avvale della facoltà di effettuare un deposito o presentare una richiesta di autorizzazione sismica successivamente alla presentazione di un titolo edilizio, la seguente documentazione:

l'indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento e una dichiarazione di quest'ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Alla dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura.

A seguito di quanto sopra anche il RUE all'art. VIII .12 comma 4 lett. g) e lettera i), aveva recepito queste prescrizioni, stante anche l'emanazione preannunciata tempestiva da parte della Giunta Regionale, di un atto



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

di indirizzo contenente indicazioni operative circa la redazione della relazione tecnica con annessi elaborati grafici.

Ciò premesso, tenuto conto che ad oggi pur essendo stata attivata parte della nuova procedura, l'atto di indirizzo non è ancora stato formalizzato, nonostante l'attivazione di tavoli tecnici presso la Regione e l'impegno dichiarato a definire gli aspetti operativi della Legge ancora pendenti, si ritiene opportuno mantenere in essere gli adempimenti di cui sopra con particolare riferimento al deposito delle relazioni tecniche come previsto nelle norme regolamentari vigenti (RUE). Quanto sopra, in considerazione della loro finalità cautelare e comunque dell'obiettivo sostanziale di garantire un raccordo tra presentazione del titolo edilizio e coerenza col progetto sismico. A tale scopo stante comunque la carenza dell'atto di indirizzo tecnico, si ritiene comunque coerente la presentazione della suddetta relazione redatta con le caratteristiche previste dalla Legge in argomento, salvo le verifiche eventuali da parte dell'Ufficio Simica dell'Area Infrastrutture Civili.

Quanto sopra ad integrazione e rettifica della precedente nota del 13/11/09.

Ravenna, 30 novembre 2009

IL FUNZIONARIO
Geom. Eugenio Vichi

IL DIRIGENTE CAPO SERVIZIO
Arch. Flavio Magnani